

Tributi (in generale) - accertamento tributario - in genere (nozione) – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16951 del 19/08/2015

Utilizzabilità di elementi indiziari acquisiti irruzialmente - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Dati bancari acquisiti in violazione dei doveri di riservatezza tramite strumenti di cooperazione comunitaria - Inclusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16951 del 19/08/2015

In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale, può avvalersi di ogni elemento di valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda dalla legge tributaria o dalla violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili, anche nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari, ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all'estero, il quale li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela legale nei confronti del fisco italiano.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16951 del 19/08/2015